

Roma lì 1 settembre 2011

Egregi Dottori, Gentilissime Dottoresse,

Lo STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI, in unione al network di studi legali sotto il COORDINAMENTO NAZIONALE degli AVV. GIUSEPPE PINELLI – AVV. FRANCESCO CARONIA, fiduciario e consulente legale del **Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)**, ex Segretariato Italiano Medici Specializzandi (S.I.M.S.), comunica lo stato delle procedure attivate sotto il proprio patrocinio, in unione ai professionisti consociati su base locale, innanzi alle competenti Autorità giurisdizionali a difesa dei diritti dei medici in formazione specialistica, per il riconoscimento del diritto all'“adeguata retribuzione”, l'applicazione retroattiva del D.lgs. 368/99, il recupero delle differenze retributive e la corresponsione dei contributi previdenziali, nonché il risarcimento dei danni subiti ovvero la rideterminazione annuale e riparametrazione triennale delle borse di studio in funzione perequativa e di adeguamento al costo della vita.

Di seguito, si riporta scheda riassuntiva delle cause attualmente incardinate su tutto il territorio nazionale.

RICORRENTI	UNIVERSITA'	AUTORITA'	ULTIMA UDIENZA	PROX UDIENZE	STATO
n. 19	83/91	TRIBUNALE ROMA	13/1/2011	/	SENTENZA (rigetto)
n. 19	83/91	CORTE APPELLO ROMA	/	/	IN PENDENZA D'APPELLO
n. 285	ROMA LA SAPIENZA	TRIBUNALE ROMA	28/10/2010	/	SENTENZA (rigetto)
n. 284	ROMA LA SAPIENZA	CORTE APPELLO ROMA	/	19/03/2013	APPELLO
n. 84	ROMA CATTOLICA	TRIBUNALE ROMA	18/02/2010	/	SENTENZA (rigetto)
n. 43	ROMA CATTOLICA	CORTE APPELLO ROMA	/	27/11/2012	APPELLO
n. 13	ROMA CATTOLICA	TRIBUNALE ROMA	18/02/2010	/	SENTENZA (rigetto)
n. 24	ROMA TOR VERGATA	TRIBUNALE ROMA	13/05/2010	/	SENTENZA (rigetto)
n. 24	ROMA TOR VERGATA	CORTE APPELLO ROMA	/	19/03/2013	APPELLO
n. 4	ROMA CAMPUS	TRIBUNALE ROMA	30/11/2010	21/09/2011	IN CORSO
n. 19	UNI MESSINA	TRIBUNALE MESSINA	07/05/2010	28/10/2011	IN CORSO
n. 29	UNI PAVIA	TRIBUNALE PAVIA	09/09/2010	/	SENTENZA (rigetto)
n. 8	UNI PAVIA	CORTE APPELLO MILANO	09/09/2010	02/05/2013	APPELLO
n. 158	UNI PALERMO	TRIBUNALE PALERMO	03/06/2011	18/01/2012	IN CORSO
n. 11	UNI PALERMO	TRIBUNALE PALERMO	13/05/2011	21/09/2011	IN CORSO
n. 1	UNI PALERMO	TRIBUNALE PALERMO	12/05/2011	10/11/2011	IN CORSO
n. 15	UNI CHIETI	TRIBUNALE CHIETI	11/11/2010	07/06/2012	IN CORSO
n. 600	UNI PADOVA	TRIBUNALE PADOVA	15/12/2010	15/11/2012	IN CORSO
n. 14	UNI FERRARA	TRIBUNALE FERRARA	16/05/2011	/	SENTENZA (ACCOGLIMENTO)
n. 1	UNI INSUBRIA VARESE	TRIBUNALE VARESE	11/05/2011	25/11/2011	IN CORSO
n. 1 *	UNI MILANO HSR	TRIBUNALE MILANO	18/05/2011	/	RIASSUNZIONE
n. 4 *	UNI MILANO BICOCCA	TRIBUNALE MILANO	18/05/2011	/	RIASSUNZIONE
n. 36 *	UNI MILANO	TRIBUNALE MILANO	18/05/2011	/	RIASSUNZIONE
n. 41	UNI MILANO	TRIBUNALE ROMA	18/05/2011	02/02/2012	IN CORSO
n. 35	UNI CATANIA	TRIBUNALE CATANIA	22/04/2011	24/11/2013	IN CORSO
n. 4	UNI SASSARI	TRIBUNALE SASSARI	11/11/2010	/	SENTENZA (rigetto)
n. 2	UNI SASSARI	CORTE APPELLO CAGLIARI	/	/	APPELLO

n. 60	UNI ANCONA	TRIBUNALE ANCONA	19/07/2011	/	IN CORSO
n. 42	UNI MODENA	TRIBUNALE MODENA	07/04/2011	/	SENTENZA (rigetto)
n. 42	UNI MODENA	CORTE APPELLO BOLOGNA	/	/	IN PENDENZA D'APPELLO
n. 2	UNI MODENA	TRIBUNALE MODENA	07/04/2011	/	SENTENZA (rigetto)
n. 2	UNI MODENA	CORTE APPELLO BOLOGNA	/	/	IN PENDENZA D'APPELLO
n. 9	UNI CATANZARO	TRIBUNALE CATANZARO	18/02/2011	/	SENTENZA (rigetto)
n. 4	UNI CATANZARO	TRIBUNALE CATANZARO	18/02/2011	/	SENTENZA (rigetto)
n. 13	UNI CATANZARO	CORTE APPELLO CATANZARO	/	20/03/2014	APPELLO
n. 1	UNI CATANZARO	TRIBUNALE CATANZARO	10/3/2011	06/12/2011	IN CORSO
n. 1	UNI CATANZARO	TRIBUNALE CATANZARO	10/3/2011	06/12/2011	IN CORSO
n. 1	UNI CATANZARO	TRIBUNALE CATANZARO	07/06/2011	/	IN CORSO
n. 576	UNI BOLOGNA	TRIBUNALE BOLOGNA	/	/	IN CORSO
n. 673	UNI NAPOLI	TRIBUNALE NAPOLI	/	/	IN CORSO
n. 185	UNI PADOVA	TRIBUNALE ROMA	8/3/2011	28/11/2012	IN CORSO
n. 288	UNI TORINO	TRIBUNALE TORINO	24/09/2010	/	SENTENZA (ACCOGLIMENTO)
n. 275	UNI TORINO	CORTE APPELLO TORINO	/	08/05/2012	APPELLATI
n. 154	UNI BARI	TRIBUNALE BARI	/	21/09/2011	IN CORSO
n. 6	UNI FIRENZE	TRIBUNALE FIRENZE	02/12/2010	/	IN CORSO
n. 7	UNI SIENA	TRIBUNALE SIENA	05/03/2010	28/10/2011	IN CORSO
n. 4	UNI PISA	TRIBUNALE PISA	31/03/2011	11/10/2011	IN CORSO
n. 10	UNI TRIESTE	TRIBUNALE TRIESTE	/	24/03/2012	IN CORSO
n. 59	UNI VERONA	TRIBUNALE VERONA	21/06/2011	/	SENTENZA (rigetto)
n. 59	UNI VERONA	CORTE APPELLO VENEZIA	/	/	IN PENDENZA D'APPELLO
n. 42	UNI PARMA	TRIBUNALE PARMA	/	/	IN CORSO
n. 10	UNI L'AQUILA	TRIBUNALE L'AQUILA	08/06/2011	18/01/2012	IN CORSO
n. 8	UNI BRESCIA	TRIBUNALE BRESCIA	13/07/2011	/	SENTENZA (ACCOGLIMENTO)
n. 19	UNI GENOVA	TRIBUNALE GENOVA	/	08/11/2011	IN CORSO
n. 144	UNI NOVARA	TRIBUNALE NOVARA	18/02/2011	/	SENTENZA (ACCOGLIMENTO)
n. 144	UNI NOVARA	CORTE APPELLO TORINO	/	/	APPELLATI
n. 2	UNI UDINE	TRIBUNALE UDINE	/	30/11/2011	IN CORSO
n. 12	UNI MILANO	TRIBUNALE MILANO	17/05/2011	/	SENTENZA (rigetto)
n. 12	UNI MILANO	CORTE APPELLO MILANO	/	/	IN PENDENZA D'APPELLO
n. 117	UNI PALERMO	TRIBUNALE PALERMO	/	/	IN CORSO
n. 1	UNI INSUBRIA VARESE	TRIBUNALE VARESE	11/05/2011	14/12/2011	IN CORSO
n. 6	UNI MILANO	TRIBUNALE MILANO	/	03/10/2011	

n. 6	UNI MILANO	TRIBUNALE MILANO	/	03/10/2011	IN CORSO
n. 3	UNI FOGGIA	TRIBUNALE FOGGIA	16/05/2011	13/02/2012	IN CORSO
n. 2	PRES. CONS.	TRIBUNALE PERUGIA	/	/	SENTENZA (ACCOGLIMENTO)
n. 186	DENUNCIA INFRAZIONE	COMMISSIONE EUROPEA	18/04/2011	/	IN CORSO
n. 184	DENUNCIA INFRAZIONE	COMMISSIONE EUROPEA	18/04/2011	/	IN CORSO
n. 50	DENUNCIA INFRAZIONE	COMMISSIONE EUROPEA	18/04/2011	/	IN CORSO
n. 4	UNI PADOVA	TRIBUNALE ROMA	04/03/2011	16/11/2011	IN CORSO
n. 2	UNI PAVIA	TRIBUNALE PAVIA	24/5/2011	/	SENTENZA (rigetto)
		CORTE APPELLO			IN PENDENZA

Si deve evidenziare che il 18 aprile 2011 lo scrivente patrocinio è stato convocato avanti la Commissione Europea per valutare la possibilità di **trasmissione della questione avanti la Corte di Giustizia Europea. A seguito di tale sessione sono state richieste ulteriori spiegazioni e delucidazioni, fornite con memoria illustrativa. Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi.** Naturalmente, appare evidente il grande valore di tale eventuale rimessione su tutti i giudizi patrocinati nei vari Tribunali italiani.

Nel prossimo autunno il Tribunale di Pisa ha inoltre riservato la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti sentenze positive sulla vertenza specializzandi nel periodo 1999 – 2006, nella specie:

- SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO SEZ. LAVORO DEL 24/09/2010 N. 3490
- SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOVARA SEZ. LAVORO DEL 18/02/2011 N. 49
- SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA SEZ. LAVORO DEL 18/05/2011 N. 141
- SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA SEZ. LAVORO DEL 13/07/2011

Si sintetizzano di seguito i principali passaggi delle suddette Sentenze.

Viene analizzata la Sentenza 23 dicembre 1997 n. 432 pronunciata dalla Corte Costituzionale che aveva ritenuto infondata, con riferimento agli artt. 3, 101, 102, e 104 della Costituzione Italiana, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 1 co. 33 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, affermando che tale norma *"non persegue affatto l'intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica, e, inserendosi in un più ampio complesso di norme ispirate alla stessa ratio, adegua la loro situazione al diverso principio - generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico - secondo il quale la difesa dell'aumento del costo della vita è da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico"*.

In realtà tale argomentazione (considerando che ai medici specializzandi era negato ogni accesso a meccanismi contrattuali di difesa dall'aumento del costo della vita) si accompagnava con l'essenziale ed incontrovertibile puntualizzazione che **l'esclusione delle borse di studio dall'incremento automatico del tasso di inflazione poteva avvenire "IN VIA ECCEZIONALE E PER UN RISTRETTO ARCO TEMPORALE"... non appare affatto irragionevole o discriminatoria, ma invece si inserisce in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore della sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali"**.

In altri termini, se poteva disconoscersi un criterio di adeguamento "automatico" degli importi, ciò **in ogni caso doveva/poteva valere entro un lasso di tempo ragionevole e ristretto!**

Nel caso di specie la **BORSA DI STUDIO È RIMASTA “BLOCCATA” PER BEN 16 ANNI**, vale a dire per un arco temporale che ha vanificato e svuotato l’originaria previsione comunitaria di essa quale fonte di sostegno, fino a renderla del tutto insufficiente a garantire anche solo una vita decorosa!

Tale teoria sta prendendo piede, trovando accoglimento le corrispondenti domande, ed al riguardo il Tribunale di Torino ha motivato come segue l’accoglimento della domanda in esame dei medici specializzandi 1994-2006: *“In realtà si osserva che i due requisiti individuati dalla Corte – blocco disposto in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, e previsione di un meccanismo di collegamento fra i miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal servizio sanitario nazionale, dunque affidamento della gestione delle dinamiche salariale alla contrattazione collettiva – **NON** possono dirsi ancora sussistenti, o comunque **NON** possono più attribuire “ragionevolezza” alle norme in questione.*

Il blocco disposto “in via eccezionale” in realtà è divenuto la regola, e l’adeguamento, avvenuto una volta sola nel 1992, si è rivelato l’eccezione, il ristretto arco temporale è durato dal 1991 al 2006, e le dinamiche affidate alla contrattazione collettiva in realtà non hanno operato: la borsa di studio de qua **NON è oggetto di contrattazione collettiva, non trattandosi né di retribuzione né di rapporti di lavoro subordinato e l’aggancio al miglioramento stipendiale dei medici del SSN **NON** consente di superare il blocco dell’indicizzazione tant’è che non risulta rispettata la proporzione tra l’importo della borsa di studio del medico quale nel 1991 e quale attualmente”...pertanto, **NON ESSENDO VINCOLANTE LA SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO**, ma essendo per contro del tutto condivisibile la motivazione fornita nel 1997, **NON E’ PIU’ RIPROPONIBILE ORA**, ad avviso della scrivente, stanti le considerazioni sopra svolte, e **DOVENDOSI PREFERIRE UNA SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA, IL GIUDICE RITIENE DI ACCOGLIERE SUL PUNTO LE DOMANDE DEI RICORRENTI, AFFERMANDO SPETTARE AGLI STESSI L’ADEGUAMENTO DEL TASSO PROGRAMMATICO SIN DAL 1992, ESSENDO VENUTE MENO AB OPRIGINE LE RAGIONI GIUSTIFICATRICI INDIVIDUATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE”**.**

- Deve anche segnalarsi un’altra recente sentenza (**TRIBUNALE DI PERUGIA DEL 21/01/2010**) che ha lucidamente osservato che *“in un primo momento il legislatore aveva ritenuto conforme al principio di adeguata remunerazione la previsione di un emolumento pari a lire 21.500.000, da incrementarsi però annualmente in base al tasso programmato di inflazione e rideterminarsi triennialmente con decreto del Ministero della Sanità in funzione del miglioramento tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico del SSN”,* così giungendo alla conclusione che *“deve quindi ritenersi che quantomeno **la previsione relativa all’incremento annuale, in quanto intesa ad assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del potere di acquisto della moneta, costituisce elemento imprescindibile integrante il concetto di adeguata remunerazione**, laddove invece la rideterminazione triennale – tra l’altro non legata ad alcun indice specifico ma dipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva – appariva più che altro funzionale ad agganciare la remunerazione degli specializzandi agli incrementi contrattuali conseguiti dal personale medico dipendente per evidenti ragioni di parità di trattamento, stante anche la oggettiva analogia delle mansioni svolte...**Con la conseguenza che il “blocco” dell’incremento annuale sicuramente si pone in contrasto con il principio di adeguata remunerazione** mentre non altrettanto può dirsi con riferimento alla rideterminazione triennale perseguendo quest’ultima, come già detto, finalità perequative estranee al concetto ed alle finalità del precetto comunitario”*.

La domanda risarcitoria è stata quindi accolta sul presupposto che *“il meccanismo di adeguamento annuale al costo della vita fosse connaturato al precetto di adeguata remunerazione cui in tal modo intendeva dare applicazione; rilevato che tale precetto è sufficientemente preciso; rilevato altresì che **la normativa successiva, con il “congelamento” dell’adeguamento annuale ha inciso sul contenuto minimo inderogabile integrante il concetto di adeguata remunerazione**; che non è possibile pervenire in via interpretativa ad un risultato conforme al precetto comunitario stante il chiaro dettato delle disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica; tutto ciò premesso non resta che affermare la violazione da parte dello Stato Italiano degli obblighi derivanti dalle citate direttive e condannarlo al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura dagli stessi richiesta pari al solo ...incremento annuale, nella misura del tasso programmato di inflazione”,* prendendo così come parametro per la determinazione del danno *“la originaria determinazione dell’adeguata retribuzione operata dal legislatore, comprensiva dell’incremento annuale ragguagliato al tasso di inflazione programmato”,* cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

Tali Sentenze hanno acclarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, laddove **non ha riadeguato la borsa di studio introdotta nel 1991 (D.Lgs. 257/1991) per un periodo di 16 anni, tenendone bloccato l'importo dal 1992 al 2006 alla somma mensile di euro 966,50= (al lordo delle tasse universitarie e degli oneri assicurativi, per circa 150,00/180,00 euro mensili)!**

SI EVIDENZIA ALTRESI' CHE E' IN CORSO UN ATTENTO STUDIO DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE AMPLIA LA POSSIBILITA' DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI A DIECI ANNI. RITENIAMO CHE TALE RENVIREMENT DELLA CASSAZIONE ABBA UN POSITIVO EFFETTO SUI GIUDIZI IN CORSO MA PROVVEDEREMO A BREVE A INFORMARVI ANCHE IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI UNA NUOVA AZIONE O DI PROCEDERE AD UNA INTEGRAZIONE.

IN MERITO ALLE CAUSE IN PENDENZA DI APPELLO GLI ADERENTI VERRANNO CONTATTATI A MEZZO MAIL PER UNA PIU' COMPLETA E SPECIFICA INFORMATIVA E PER CONFERMARE L'INCARICO ANCHE IN APPELLO.

Al fine di ricevere ulteriori puntuali ed adeguate informative lo scrivente network legale resta a completa disposizione ai noti recapiti ed è anche possibile a tali fini contattare gli Studi di riferimento consociati su base locale, al fine di concordare un appuntamento, ovvero prendere contatto anche con i riferimenti locali del **Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)**, e comunque consultare il sito web www.giovanemedico.it (Sezione Attività → Ricorsi ed Iniziative Legali), ovvero registrarsi al **servizio Newsletter** offerto dal **Portale Italiano dei Giovani Medici** per ricevere i successivi aggiornamenti.

Per una più completa informazione nei suddetti siti potrete trovare copia delle Sentenze di accoglimento del Tribunale di Torino, Novara, Ferrara e Brescia.

Per qualsiasi ulteriore informazione in riferimento alle singole procedure, Vi invito a inviare una mail con nome, cognome e Università, anno di specializzazione. Vi ricordo che, come concordato, le fatture sono a disposizione presso lo studio.

Per ulteriori informazioni, per ricevere la documentazione e i pareri legali sulle singole questioni giuridiche e per qualsiasi chiarimento, nonché avere i recapiti degli altri studi legali consociati, si può prendere contatto con il

Coordinamento Nazionale

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

AVV. GIUSEPPE PINELLI - AVV. FRANCESCO CARONIA

specializzandi@pinellschifani.com 347 8797761 - 339 4928721 - fax 06 62201866

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Pinelli

Avv. Francesco Caronia

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

* ROMA – PALERMO – MILANO *

PALERMO - 90141 - Piazza Virgilio, 4

Tel +39 091 323054 - 321260 Fax +39 091 619 7452

ROMA - 00186 - Piazza Benedetto Cairoli, 2

Tel +39 06 9727 6328/31 Fax +39 06 9799 9266

MILANO - 20145 - Via Alfonso Lamarmora, 36

Tel. +39 02 4004 2999 Fax +39 02 4004 2633

Member of E-LEGALNET: BOLOGNA, BRESCIA, CALTANISSETTA, CATANIA, COMO, FIRENZE, LIVORNO, MILANO, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, VICENZA

-----Internet E-mail Confidentiality footer-----

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere riservate e confidenziali e sono destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del presente documento e dei suoi allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e potrebbe quindi costituire reato. Se ha ricevuto erroneamente il presente messaggio, Le saremmo grati se, via e-mail, ce ne comunicasse la ricezione e provvedesse alla distruzione del messaggio stesso e dei suoi eventuali allegati. Il mittente non assume responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio di e-mail.

The information in this message (including attachments) could be reserved and confidential and it's exclusively destined to the above mentioned people or Societies. It's forbidden by any subject different from the recipient the diffusion, distribution and/or copying of this document, or any of its attachments, both to the senses of the art. 616 c.p., and the D.Lgs. n. 196/03 and could constitute an offence. If you are not the intended addressee, please advise immediately the sender by using the reply facility in your e-mail software and destroy the message and its attachments. The sender does not accept liability for corruption, interception or amendment, if any, or the consequences thereof.

----- Internet Email Confidentiality Footer -----

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.